


242631

*Il Ministro del Tesoro*

VISTI gli artt. 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n.481, in base ai quali l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, è consentita, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, a tutti gli enti creditizi;

VISTO l'art.4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che riconosce alla generalità degli enti creditizi la facoltà di emettere obbligazioni, nonché il comma 5 del medesimo articolo, secondo il quale la Banca d'Italia disciplina l'emissione delle obbligazioni, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

VISTO l'art.22, comma 1, lettera b), del richiamato decreto legislativo, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato del credito, impartisca agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

VISTO lo stesso art. 22, comma 3, il quale stabilisce che, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia, restino fermi nei confronti di tutti gli enti creditizi i poteri che gli artt.32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono alle autorità creditizie per finalità di politica monetaria;

VISTA la delibera del Comitato del credito del 4 giugno 1976, che ha consentito alle aziende di credito di effettuare depositi, anche a breve termine, in varie forme presso gli istituti di credito speciale, nonché il decreto ministeriale del 23 dicembre 1981 che, in attuazione dell'art.10 della legge 10 febbraio 1981, n.23, ha disciplinato per gli istituti e per le sezioni di credito

speciale le forme di raccolta diverse dalle obbligazioni;

VISTA la delibera del Comitato del credito del 21 maggio 1987, che regola l'operatività oltre il breve termine delle aziende di credito, ed in particolare la raccolta a medio termine dalle stesse effettuata mediante l'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, che ha tra l'altro disciplinato i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate nel territorio della Repubblica;

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n.481, al fine di porre su un piano di parità concorrenziale tutti gli enti creditizi, ha offerto agli stessi le medesime possibilità operative anche sotto il profilo della raccolta;

RAVVISATA pertanto la necessità da un lato di sostituire alle previgenti disposizioni un quadro unitario della disciplina della raccolta degli enti creditizi e dall'altro di mantenere strumenti atti a salvaguardare l'ordinato funzionamento del mercato e la stabilità degli enti creditizi;

SENTITO il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 10 e 11 giugno 1993;

D E C R E T A

1. Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni è consentita agli enti creditizi nazionali di cui all'art.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n.481.

La Banca d'Italia fissa un limite minimo di durata delle obbligazioni coerente con la loro natura di strumento di raccolta a medio e lungo termine.

Inoltre, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilità degli intermediari, definisce in via generale

i requisiti relativi al soggetto emittente, anche con riferimento all'entità dei mezzi patrimoniali.

2. Certificati di deposito

La raccolta di fondi tramite l'emissione di certificati di deposito è effettuata dagli enti creditizi nazionali nel rispetto delle istruzioni di carattere generale impartite dalla Banca d'Italia al fine di tutelare la stabilità degli stessi.

Nel dettare tali istruzioni la Banca d'Italia tiene conto dell'esigenza di distinguere i certificati di deposito dai titoli obbligazionari.

3. Altre forme di raccolta

Al fine di tutelare la stabilità degli enti creditizi nazionali, la Banca d'Italia ha facoltà di emanare nei confronti degli stessi istruzioni concernenti forme di raccolta diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito.

4. Succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari

La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.481/92.

5. Ordinato funzionamento del mercato

Nella fase formativa di un mercato ordinato e dotato di adeguato spessore, la Banca d'Italia può esercitare poteri di intervento in materia di emissione e collocamento di obbligazioni, certificati di deposito e titoli similari nel territorio della Repubblica.

A

6. Obbligazioni convertibili

Le disposizioni di cui al punto 1 del presente decreto non si applicano alle obbligazioni convertibili in azioni dell'emittente.

7. Disposizioni sostituite


Sono sostituite dal presente decreto le disposizioni:

- di cui alla delibera del Comitato del credito del 4 giugno 1976, che ha consentito alle aziende di credito di effettuare depositi, anche a breve termine, in varie forme presso gli istituti di credito speciale;
- di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1981 - emanato in attuazione degli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1981, n.23 e dell'art.13 della legge 1° agosto 1981, n.423 - riguardante i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e le anticipazioni dei partecipanti;
- contenute nella delibera del Comitato del credito del 21 maggio 1987 e concernenti la raccolta delle aziende di credito mediante l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito.

Sono altresì sostituite le altre disposizioni incompatibili con le previsioni del presente decreto.

Roma, addì 22 GIU. 1993

IL MINISTRO



A

A